



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 30 Ottobre 2012

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 101485/2012 DELIBERAZIONE N. 435

**COMUNE DI FORLÌ'. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
RELATIVO AD UNA "ZONA DI NUOVO INSEDIAMENTO" DENOMINATA "ZNI(B)54
COMPARTI A/A - A/B", IN LOCALITA' VILLA SELVA, VIA F. COPPI - VIA COSTIERA.
PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 35, C. 4 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I..**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo ad una “*Zona di nuovo insediamento*” denominata “ZNI(b) 54 comparti A/A - A/B”, in località Villa Selva, Via F. Coppi – Via Costiera, e trasmesso dal Comune di Forlì a questa Amministrazione Provinciale in data 11.07.2012 con prot. prov.le 71320 in pari data, al fine di richiedere l'espressione:

- del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- delle osservazioni ai sensi dell'art. 35, c. 4, della L.R. 20/2000;
- del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. - decisione in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Premesso che il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 179 del 01/12/2008, ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Premesso inoltre che

- l'area di intervento “ZNI(B) 54 – comparto a/a – a/b” è classificata dal PSC-POC del Comune di Forlì come “*Zona di nuovo insediamento a bassa densità, a destinazione residenziale*” e si colloca a completamento e ricucitura della zona di espansione dell'abitato di Villa Selva a sud della Via Costiera;
- gli elaborati relativi al PUA sono stati posti in deposito a decorrere dal 09/07/2012;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- L'intervento in oggetto riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione già in parte eseguite nei comparti attuati delle Zone ZNI(b)54b e ZNI(b)54 a/c site in località Villa Selva;
- le due zone ZNI(b) 54A/A e ZNI(b) 54A/B, saranno accorpate per consentire una esecuzione unitaria e collegare i due tratti esistenti di via Coppi;
- gli *interventi di urbanizzazione* riguardano la realizzazione di :
 - *strade (mq. 947);*
 - *parcheggi (mq. 568);*
 - *posti auto pubblici (n. 24)*
 - *verde pubblico (mq. 885);*
- parte delle dotazioni previste dal POC destinate a verde pubblico per un totale di 1.973 mq., diventeranno verde privato e verranno monetizzate;
- i parametri urbanistico-edilizi di progetto per i due comparti prevedono complessivamente:
 - *superficie territoriale complessiva: mq. 6.212;*
 - *superficie fondiaria: mq. 1.839;*
 - *superficie complessiva: mq. 788;*
 - *n. alloggi previsti: 11;*

- l'urbanizzazione prevede la realizzazione di tre edifici residenziali distribuiti su due lotti per un'altezza massima di mt. 12, composti di due piani abitabili, un piano interrato destinato ad autorimessa e un piano sotto tetto di altezza inferiore a mt. 2,40 adibito a locali di servizio; la tipologia architettonica degli edifici si rifarà all'esistente;
- l'intervento sarà il completamento delle varie lottizzazioni già attuate.

Constatato che la verifica di assoggettabilità proposta, redatta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto alla procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il progetto riguarda una *“Zona di Nuovo Insediamento soggetta ad intervento urbanistico coordinato”*; il piano non influenza altri piani o programmi;
- l'area del PUA ricade interamente all'interno del territorio urbanizzato e la sua collocazione e vicinanza con altri edifici residenziali, rende il progetto compatibile;
- le opere di urbanizzazione previste essendo di tipo residenziale sono tutte di interesse limitato e di tipo locale;
- le problematiche inerenti l'impermeabilizzazione del suolo, sia per le aree pubbliche che private, saranno risolte aumentando la capacità di accumulo delle reti fognanti, la realizzazione di vasche interrate e un bacino di laminazione nell'area verde pubblica;
- gli unici impatti negativi sono quelli conseguenti all'aumento dell'urbanizzazione: consumo energetico, aumento dei rifiuti e lievi scarichi in atmosfera da traffico veicolare;
- nell'area di sedime del PUA, non sono presenti elementi vegetazionali di rilievo né ecosistemi di valore o di interesse naturalistico;
- nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Forlì, l'area ricade in classe III (aree di tipo misto);
- l'area in esame è caratterizzata da ricchezza di falde idriche, ed è inserita all'interno delle *“Zone di tutela degli elementi della centuriazione”*, rispetto a cui non si evidenziano particolari problematiche;

Richiamate le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa, per cui:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002 (ex parere art. 13 della L. 64/74), deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle osservazioni di cui al presente atto;

Richiamato per il caso specifico che:

- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal suddetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplinando, all'art. 5 della medesima L.R. 20/2000, la *“valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”*;

- ai sensi dell'art. 5, comma 7, della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano depositato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati dal Servizio scrivente, quali soggetti competenti in materia ambientale, AUSL di Forlì, ARPA di Forlì-Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna;

Precisato che si sono espressi in tal senso solo:

- ARPA, con parere prot. PGFC/2012/6321 del 16/07/2012 (agli atti con prot. prov. n. 73278/12 del 19/07/2012), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;
- A.U.S.L. , con parere prot PG 44501 del 01/08/2012 (agli atti con prot. prov. n. 80173 del 09/08/2012), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

In merito a quanto sopra, si precisa che il Comune di Forlì ha ritenuto di non dover chiedere in questa fase procedurale, il parere sopraccitato al Consorzio di Bonifica della Romagna, rimandando tale richiesta ad una successiva fase;

Richiamata la nota del Comune, pervenuta in data 12 settembre 2012 acquisita agli atti provinciali con prot. n. 88158 del 14.09.2012, con la quale è stata inviata a questa Provincia la dichiarazione che non ci sono osservazioni a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n° 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;

- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.70346 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è ubicata a Est del centro abitato di Forlì, in zona di pianura, a valle della ferrovia AN-BO, alla quota di circa 25 m. s.l.m.. I sedimenti presenti sono alluvionali di origine fluviale, di età olocenica, costituiti da intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. Le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato nell'area la presenza prevalente di litologie fini, argillose, con subordinata frazione limosa e sabbiosa. Tali litologie permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di terremoto.

Tali sedimenti mostrano soddisfacenti parametri geotecnici e, per normali carichi di fondazione, non sono evidenziate particolari problematiche geotecniche, né di tipo idrogeologico.

Il rilievo di microtremiti, effettuato per verificare le caratteristiche sismiche e stratigrafiche del comparto, ha evidenziato la presenza di un importante contrasto di impedenza in profondità, con una frequenza di sito pari a circa 1 Hz, al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera in progetto.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella "Relazione geologica e geotecnica", a firma del Dr. Mario Casadio (con integrazioni), il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 (4° comma) della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Si evidenzia che il PUA, pur rispettando gli indici di previsione del POC in merito alle superfici edificabili residenziali e alle dotazioni di territoriali, attua delle modifiche rispetto a quanto previsto dal POC per le zone ZNI, in particolare:

- 1) modifica la disposizione planimetrica dei lotti fondiari e delle dotazioni pubbliche, in particolare del verde pubblico e in parte dei parcheggi;
- 2) definisce una distanza inferiore, rispetto a quanto indicato dalle NTA del POC, tra un edificio e i confini di proprietà e di comparto;
- 3) riduce la dotazione del verde pubblico di standard, di oltre la metà, rispetto a quella prevista dalle NTA del POC per il comparto, destinando la restante superficie a verde privato e applicando il principio della monetizzazione;

Ciò premesso, si rileva che tali modifiche riguardano prevalentemente:

- elementi di organizzazione interna di un'area di modeste dimensioni;
- scaturiscono dal confronto e contemperano le esigenze dei diversi soggetti interessati;
- non incidono su elementi strutturali e prescrittivi che possono influenzare altre parti del territorio;

- la riduzione dello standard del verde pubblico è comunque sopperita da una vasta area destinata a giardino di quartiere nella zona limitrofa e comunque all'interno del complessivo comparto ZNI (b) 54;

Alla luce di quanto sopra si può coerentemente considerare tali modifiche **“ricadenti nei limiti delle varianti non sostanziali”** e pertanto ritenere che non sussistano contrasti col POC, RUE, PSC, o con sopravvenute previsioni di livello superiore.

Detto quanto sopra preme evidenziare che la modifica descritta al sopraccitato p.to 3) è prevista **“dall'art. 12 bis, c. 3, delle NTA del POC”**, articolo introdotto con la Variante al POC e RUE adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 100 del 2011;

Si invita il Comune:

- 1) **ad approvare il PUA in oggetto solo successivamente alla definitiva approvazione della Variante agli strumenti urbanistici, sopraccitata;**
- 2) **ad accertarsi che la quantità di verde pubblico residua non sia inferiore comunque agli inderogabili minimi di legge, e che la parte di verde monetizzata, destinata a verde privato, rimanga integralmente superficie permeabile vegetale e alberata secondo le indicazioni del Regolamento del Verde Comunale;**

C) Espressione in merito alla valutazione di sostenibilità di cui a dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

Come già sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000 dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 come modificata. Detta valutazione quindi non si configura più come “verifica di assoggettabilità” ai sensi del D.lgs. 152/2010, bensì come “valutazione di sostenibilità”, secondo i nuovi disposti della legge regionale.

Questa Amministrazione, rispetto a quanto illustrato nel **“Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS”**, pur ritenendo complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il proponente ad escludere dalla procedura di VAS il Piano in oggetto, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, reputa tuttavia, di dover evidenziare alcune criticità che vengono qui di seguito meglio esplicitate:

- Benché la quota di verde pubblico da realizzarsi ammonti a soli *mq. 885*, pare che lo standard minimo risulti comunque soddisfatto, nonostante ciò si osserva che a fronte di una *riduzione quantitativa* della superficie a verde, non corrisponde un *maggior valore qualitativo ambientale* di quella che si andrà a realizzare. Infatti la progettazione urbanistica, destina la superficie a verde di maggior estensione ad accogliere il bacino di laminazione e priva di attrezzature e frammentando in aiuole e verde stradale la restante quota. Infatti si constata sempre più spesso che il verde pubblico non viene sfruttato per dare un valore aggiunto, sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, alle trasformazioni urbanistiche, ma viene frammentato, rivestendo ruoli marginali e spogliato di qualsiasi funzione. In questo modo è più facile che tali aree cadano in uno stato di abbandono e degrado e costituendo, la loro manutenzione, solo un peso per i bilanci comunali, aumentando così il rischio di creare contesti urbani degradati e desolati.

A tale proposito si ritiene che tale area verde potrebbe comunque essere meglio contestualizzata e resa più fruibile, in modo da rivestire anche un ruolo di “aggregazione

sociale”, sia per i tre nuclei residenziali in esame, sia per il complessivo comparto ZNI b 54.

Si suggerisce per tanto all'Amministrazione comunale di valutare le eventuali soluzioni alternative:

- modificare il sistema di laminazione delle acque, adottando dispositivi diversi quali, ad esempio, vasche di raccolta o drenaggi sotto il parcheggio (recependo le prescrizioni della scheda analitica), ovvero sovradimensionamento delle condotte. In alternativa parziale alle suddette soluzioni, potrebbe essere demandata parte della funzione di invarianza idraulica, all'area verde posta al margine ovest del comparto, di risulta tra il lotto fondiario del comparto ZNI(b) 54 A/B, il Fosso Budrione ed il territorio agricolo, meno significativa come area di fruizione pubblica, che potrebbe essere sfruttata maggiormente in profondità, (ed in tal caso dovrà essere recintata). Tale soluzione risolverebbe anche il problema di sicurezza, dell'area pubblica adiacente al Fosso Budrione, causato dalla sua profondità (2 mt.);

- destinare l'area ad un servizio alternativo, pur rimanendo sempre a verde, come ad esempio un'area per sgambatura e gioco dei cani, rivestendo così anche un ruolo sociale come punto di aggregazione, considerando che la zona sta assumendo una connotazione sempre più residenziale perdendo la veste del territorio agricolo.

- 1. Si invita il Comune ad adoperarsi affinché l'area destinata a verde pubblico sia meglio contestualizzata all'interno dei comparti e possa acquisire un ruolo più funzionale, di maggior rilievo e a servizio del quartiere.**
- Le pavimentazioni dei parcheggi pubblici e privati e dei percorsi pedonali, non rispettano le prescrizioni indicate nella scheda analitica allegata al POC.
 - 2. Si invita il Comune ad ottemperare a tali prescrizioni, anche alla luce di quanto indicato al p.to 1), realizzando i parcheggi pubblici come parcheggi “inerbiti” o con manto permeabile con volume d'invaso all'interno del pacchetto di fondazione, come anche i percorsi pedonali e ciclabili finiti con superficie drenante. In questo modo verrebbero ridotte il più possibile le superfici impermeabili e si creerebbe una sorta di continuità tra le aree di parcheggio e quelle destinate a verde, che contribuirebbe ad aumentare il valore paesaggistico del contesto residenziale, diminuendo al contempo le esigenze di laminazione.**
 - Oltre ad una riduzione della quantità di verde pubblico, si constata una scarsa piantumazione delle aree verdi residue e dei parcheggi pubblici.
 - 3. Si invita il Comune a provvedere affinché venga incrementato il numero di alberi ad alto fusto, in tutti gli spazi verdi pubblici, anche in quelli che eventualmente svolgono la funzione di bacini di laminazione e lungo gli spazi di sosta, in modo da garantire l'ombreggiamento in continuo di tutti i posti auto, lungo il tratto di strada. La disposizione delle alberature nelle aree verdi di fruizione, deve essere tale da creare delle macchie alberate, così da conferire una maggior qualità ecologica e naturalistica all'intervento. Il sesto di impianto di tutte le aree verdi dovrà raggiungere complessivamente il 60% della loro superficie.**
 - Il Piano non indica in nessun documento la realizzazione di sistemi per la produzione di energia termica ed elettrica (solare, fotovoltaico) o la realizzazione di sistemi per il recupero dell'acqua piovana, garantendo così il rispetto degli obiettivi e dei livelli di

risparmio e autosufficienza energetica dell'edificio, come previsto dalla normativa vigente.

4. Il Comune dovrà garantire il raggiungimento delle prestazioni energetiche minime indicate dalla D.A.L. della Regione E.R. 156/2008;

- Negli elaborati grafici allegati al PUA non viene indicata la sistemazione dei lotti privati in rapporto al verde e alle superfici pavimentate.

5. Sempre in rapporto alle dotazioni ecologiche e nel rispetto della “scheda analitica” e dell'art. 51 delle NTA del PSC, si ritiene che nel Piano Attuativo debbano essere definite norme adeguate per le aree pertinenziali private affinché:

- conseguano la massima dotazione arborea ed arbustiva, che integri la funzione ecologica del verde pubblico, in particolar modo cercando di creare una barriera verde di mitigazione nel lato sud a confine con il territorio agricolo;
 - conseguano la massima permeabilità dei suoli;
 - adottino sistemi di raccolta delle acque piovane finalizzate al loro riutilizzo;
- Richiamando quanto già esplicitato in premessa, in merito ai pareri di conformità e di sostenibilità ambientale che il Consorzio di Bonifica della Romagna deve rilasciare per il Piano attuativo in oggetto:
- 6. Si chiede al Comune di provvedere a tale adempimento, subordinando il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione delle opere pubbliche e degli standard, all'ottenimento dei suddetti pareri;**

Tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali e delle considerazioni sopra espresse, **si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale**, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. del *Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica da realizzarsi in un'area classificata “ZNI (b) 54 A/A e A/B” a Villa Selva, in Via F. Coppi*, **possa essere superata positivamente a condizione che il piano sia integrato nelle valutazioni e nelle previsioni progettuali con gli elementi indicati ai punti da 1 a 6 sopraccitati;**

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008;**
- 2. Di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul piano attuativo in oggetto, fatto salvo quanto indicato ai sottopunti da 1 a 2, esplicitati nel punto B) delle sopraccitate “considerazioni”;**
- 3. Di valutare positivamente ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. il Piano Urbanistico Attuativo relativo ad un'area denominata “ZNI(b)54 Comparti A/A - A/B”, in località Villa Selva, Via F. Coppi – Via Costiera, possa essere**

superata positivamente, fatto salvo quanto indicato ai sottopunti da 1 a 6, esplicitati nel punto C) delle sopraccitate “considerazioni”, volti a compensare gli svantaggi derivanti dalla soluzione proposta ed aumentare la sostenibilità ambientale dell'insediamento;

- 4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati relativi al Piano attuativo (n. 19 allegati);**

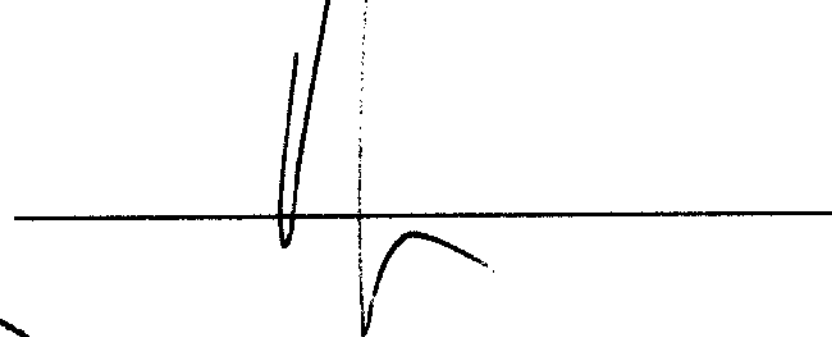
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



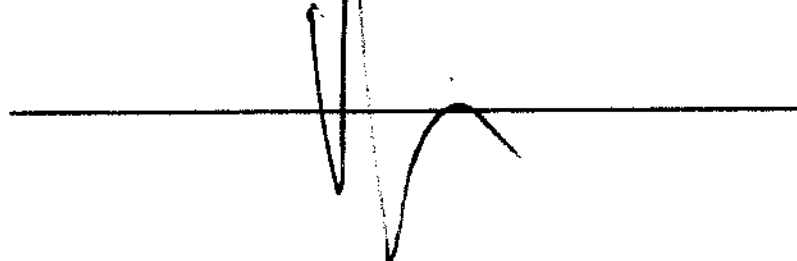
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 6 NOV. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

